

Presso i locali della SS LOGISTICA E ACQUISTI

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 894 in data 22/08/2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS 50/2016, DI N. 3 VIDEOLAPAROSCOPI PER PROCEDURE CHIRURGICHE GINECOLOGICHE IN MODALITÀ MININVASIVA LAPAROSCOPICA DI PRODUZIONE OLYMPUS E CONNESSA ASSISTENZA , OCCORRENTE ALLA S.C. OSTETRICA E GINECOLOGIA. CIG 8010424AFE

Determinazione n. 894 in data 22/08/2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS 50/2016, DI N. 3 VIDEOLAPAROSCOPI PER PROCEDURE CHIRURGICHE GINECOLOGICHE IN MODALITÀ MININVASIVA LAPAROSCOPICA DI PRODUZIONE OLYMPUS E CONNESSA ASSISTENZA , OCCORRENTE ALLA S.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA. CIG 8010424AFE

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l'adozione dei provvedimenti Amministrativi dell'A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti nell'atto Aziendale 2015;
- con deliberazione del Direttore Generale 31 maggio 2017 n. 327 è stato approvato il Regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi;
- con delibera del Direttore Generale n. 316 del 30/07/2018 è stato approvato il "Regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario";
- in seguito ad autorizzazione da parte della Direzione aziendale, come risulta dalla e-mail del Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica datata 06/06/2019 (depositata agli atti della S.S. Logistica e Acquisti), è emersa l'esigenza di dotare la S.C. Ostetricia e Ginecologia dei seguenti n. 3 Videolaparoscopi e relativi accessori necessari per l'effettuazione di procedure chirurgiche ginecologiche in modalità mininvasiva laparoscopica", a implementazione del sistema di videolaparoscopia di produzione OLYMPUS, attualmente in dotazione alla struttura medesima:
 - N. 2 Videolaparoscopi 0° 5,4 mm. Olympus Endoeye HD II
 - N. 1 Videolaparoscopi 0° 10 mm. Olympus Endoeye HD II
 - N. 3 vaschette di sterilizzazione
 - contratto di manutenzione full risk per 24 mesi

PRESO ATTO:

- delle motivazioni addotte dal Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica e dal Direttore della S.C. Ostetricia e Ginecologia, a supporto della richiesta in oggetto, di seguito riportate:
 - l'aumento della casistica ginecologica ed in particolare del trattamento chirurgico dei tumori delle ovaie che posiziona l'Ospedale degli Infermi tra i centri di riferimento per la patologia specifica, impone, per essere effettuata in sicurezza e con adeguata qualità, l'acquisto di ulteriori 3 videolaparoscopi a implementazione dell'attuale dotazione (n. 2 Videolaparoscopi di produzione Olympus) che spesse volte si rivela insufficiente e causa di possibile interruzione della programmazione degli interventi;

Determinazione n. 894 in data 22/08/2019

- la tecnologia dei videolaparoscopi che si connettono direttamente e per via elettronica al sistema di visualizzazione dell'immagine (OLYMPUS EXERA) non permette l'acquisto di sistemi altri da quelli prodotti da OLYMPUS e già presenti in sala operatoria;

RILEVATO CHE:

- l'art. 63, comma 2 alla lettera b) punto 2 del D. Lgs 50/2016 prevede che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara può essere utilizzata "[Omissis] ... quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico quando la concorrenza è assente per motivi tecnici ...[Omissis]";
- come previsto dalla Linee Guida Anac n° 8 ad oggetto "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", a fronte della deroga all'evidenza pubblica, correlata al ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs 50/2016, prima di procedere allo svolgimento di detta procedura occorre accertare l'infungibilità del bene o servizio;
- l'art. 66 comma 1 del D. Lgs 50/2016 stabilisce la possibilità per la stazione appaltante prima dell'avvio di una procedura di svolgere consultazioni di mercato informando quest'ultimo circa le proprie intenzioni di acquisto;

DATO ATTO CHE:

- l'infungibilità del bene alle esigenze espresse dai richiedenti è stata accertata mediante la pubblicazione sul sito aziendale, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 50/2016, di relativo "Avviso volontario per la trasparenza ex ante" prot. 14968 del 07/06/2019, in esito al quale entro la scadenza del termine indicato (17/06/2019) è pervenuta manifestazione di interesse da parte della sola ditta Multimed S.r.l. di Torino, distributore per il Piemonte e la Valle d'Aosta dei prodotti Olympus Italia - linea Endoscopia Chirurgica;
- ai sensi dell'art. 1, comma 510 della legge 28/12/2015 n. 2018, alla data di adozione del presente provvedimento, i beni oggetto della fornitura di che trattasi non rientrano nelle categorie di beni di cui al DPCM del 24/12/2015, aggiornate con il D.P.C.M. 11 luglio 2018;
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 449 e 450, L. 27/12/2006, n. 296, e dell'art. 15, comma 13, lett. d), D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito in L. 7/08/2012, n. 135 – allo stato attuale non risultano attive convenzioni/accordi quadro aventi ad oggetto i beni/servizi da acquisire né presso la Società di Committenza Regionale Piemonte – S.C.R. S.p.a. né presso CONSIP S.p.A., come risulta dalla stampa dell'elenco delle convenzioni attive presso detti soggetti elaborato in data 07/08/2019 e conservato agli atti della Struttura, risultando possibile procedere all'attivazione, in via autonoma, della procedura in questione;
- i prodotti in questione sono disponibili nei cataloghi del Mercato Elettronico di CONSIP S.p.A.;

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, di:

- assumere la presente determina a contrarre per l'acquisto di n. 3 Videolaparoscopi e relativi accessori necessari per l'effettuazione di procedure chirurgiche ginecologiche in modalità mininvasiva

Determinazione n. 894 in data 22/08/2019

laparoscopica”, a implementazione del sistema di videolaparoscopia di produzione OLYMPUS, ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- indire procedura negoziata ai sensi dall'art. 63, comma 2 alla lettera b) punto 2 del D. Lgs 50/2016 da attivarsi sulla piattaforma MEPA di Consip e, conseguentemente, approvare le condizioni contrattuali previste dalla lettera di richiesta preventivo;
- di nominare la Dott.ssa Leila Rossi -Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti- Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016, per la procedura in questione;
- approvare lo schema di lettera di richiesta preventivo e relativi allegati, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

VISTO l'art. 63 in combinato disposto con l'art. 36 del Decreto Lgs 50/2016;

VISTE le Linee Guida Anac n° 8 ad oggetto “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”;

DATO ATTO che il parere del Direttore f.f. della S.C. Amministrazione e Controllo si intende acquisito in quanto espresso, in sua assenza, dal sostituto;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. “BI” di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

D E T E R M I N A:

- 1) di assumere, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016 per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, la presente determina a contrarre per l'affidamento della fornitura N° 3 Videolaparascopi, necessari per l'effettuazione di procedure chirurgiche ginecologiche in modalità mininvasiva laparoscopica”, a implementazione del sistema di videolaparoscopia di produzione OLYMPUS, attualmente in dotazione alla S.C. Ostetricia e Ginecologia per un importo stimato di € 68.000, comprensivo del servizio di assistenza – CIG 8010424AFE;
- 2) di indire per la fornitura in parola, per i motivi riportati in premessa che qui si intendono integralmente riportati, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 63 comma 2, lett. b) punto 2 e comma 3 lettera b) del D. Lgs 50/2016, procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;
- 3) di approvare lo schema della lettera di richiesta preventivo e relative condizioni contrattuali ed i documenti ad essa correlati, allegati al presente atto a parte integrante e sostanziale, predisposti dalla S.S. Logistica e Acquisti nel rispetto del D. Lgs 50 del 18/04/2016;
- 4) di invitare alla procedura in questione, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate integralmente, la Ditta Multimed di Torino che ha manifestato il proprio interesse in risposta all'Avviso volontario per la trasparenza ex ante pubblicato in data 07/06/2019;
- 5) di dare atto che Responsabile del Procedimento é il Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti;

6) di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SS LOGISTICA E ACQUISTI

Determinazione n. 894 in data 22/08/2019

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

Ponderano, li 22/08/2019

PEC:
ufficio.multimed@legalmail.itSpett.le Ditta MULTIMED S.R.L.
Strada del Drosso, 49
10135 Torino

Prot. n° _____ del /08/2019

OGGETTO: Procedura Negoziata mediante RDO sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione, a implementazione, ai sensi art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 del D. Lgs 50/2016, di n° N°3 VIDEOLAPAROSCOPI per l'effettuazione di procedure chirurgiche ginecologiche in modalità mininvasiva laparoscopica di produzione OLYMPUS e connessa assistenza, occorrente alla S.C. Ostetricia e Ginecologia.CIG 8010424AFE.

Questa Azienda come disposto dalla determina n° __ del _____ deve provvedere alla fornitura in acquisto della strumentazione meglio dettagliata al successivo punto 1 a implementazione del sistema di VIDEOLAPAROSCOPIA di produzione OLYMPUS in dotazione alla S.C. Ostetricia e Ginecologia. A tal fine si chiede a codesta Spettabile Ditta, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 del D. Lgs 50 del 18/04/2016, di formulare la propria migliore offerta di quanto meglio specificato negli articoli successivi alle seguenti condizioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 3 della deliberazione del 10.02.2007 (pubblicata sulla G.U. n° 12 del 16.01.2007) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture si comunica che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente :**8010424AFE**

Le condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore presentata in risposta alla presente RDO, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "BSS-Beni specifici per la Sanità" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

1 OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA

Oggetto della presente procedura è la fornitura in acquisto N°3 videolaparoscopi per l'effettuazione di procedure chirurgiche ginecologiche in modalità mininvasiva laparoscopica" di produzione OLYMPUS, come descritte nel seguito:

- N°2 videolaparoscopi 0° 5,4 mm Olympus Endoeye HD II ref. WA50050A
- N°1 videolaparoscopio 0° 10 mm Olympus Endoeye HD II ref. WA50040A
- N°3 vaschette di sterilizzazione WA05938A
- Servizio di assistenza full-risk per 24 mesi fino a scadenza del contratto attualmente in essere ditta Olympus

L'importo a base di gara (non superabile) della fornitura (acquisto + assistenza full-risk per 24 mesi) è in **euro 68.000 (Iva esclusa)**.

Non sono previsti oneri derivanti da rischi interferenziali poiché la valutazione del rischio di interferenza effettuata con documento DUVRI n. 745 del 18/05/2017, in vostre mani, non subisce variazioni in seguito a questo appalto in quanto la tipologia dei rischi di interferenza sono immutati rispetto alla valutazione complessiva riportata nel citato documento.

Al riguardo si allega alla presente richiesta il DUVRI 745 del 18/05/2017 e relativa nota integrativa.

Durata fornitura: unica soluzione;

LR/EM

Referente pratica: Elena Maestrelli
Tel. 015/15153449 e-mail: elena.maestrelli@aslbi.piemonte.it

RDO-Lett_rich_prev_P_N_art_63 Videolaparoscopi_Olympus1.doc

Pagina 1 di 9

Durata servizio assistenza: 24 mesi; fino alla scadenza del contratto principale attualmente in essere.

2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a rispondere alla RDO gli Operatori economici qualificati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP S.p.A. alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel seguito.

Ai fini della formulazione dell'offerta codesta ditta dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori muniti di potere di rappresentanza; in tal caso dovrà essere allegata copia conforme dell'originale della relativa procura

3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere esclusivamente presentata sulla piattaforma MePA entro **le ore 18,000** del **giorno 04/09/2019** con le modalità previste per detta procedura telematica e dovrà comprendere :

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" composta da:

- 1) **Dichiarazione**, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta o da persona munita di procura (in tal caso la procura dovrà essere allegata), attestante il permanere delle condizioni di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016 (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00) in capo a tutti i soggetti previsti al comma 3 del citato articolo già resa in sede di adesione al bando MEPA;
- 2) **Copia** della presente lettera d'invito firmata per accettazione dal Legale Rappresentante della Ditta o da persona munita di procura (in tal caso la procura dovrà essere allegata);
- 3) **Dichiarazione** allegata alla presente lettera d'invito di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 26 comma 1 D.lgs. 81/08 - (Allegato_1_Dichiarazione_DLgs_81-2008_art26);
- 4) **Dichiarazione** resa dal Rappresentante Legale della ditta (ai sensi dell'art. 47 del Decreto Legge 445/2000) di essere distributrice esclusiva, a livello nazionale/locale, della strumentazione oggetto della fornitura, rilasciata dalla casa stessa o dall'importatore ufficiale per l'Italia;
- 5) **Patto d'integrità**, debitamente compilato e firmato per accettazione dal Rappresentante Legale della ditta - (All_to_2_Patto_integrita);
- 6) **garanzia provvisoria** ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016, di **€ 1.360,00** , con validità di almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell'offerta, da prestarsi a scelta dell'offerente:
 - in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate a titolo di pegno a favore dell'ASL BI,
 - nella forma della fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati e iscritti all'albo di cui all'art. 106 D.Lgs. 1/09/1993, n. 385.

Qualora la cauzione provvisoria sia prestata in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, dovrà essere corredata **a pena di esclusione** dall'impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

In caso di cauzione provvisoria prodotta in forma di fideiussione, essa dovrà contenere:

- **a pena di esclusione** l'impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, pari al 10% dell'importo aggiudicato, IVA esclusa, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- l'indicazione dell'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Si applicano le disposizioni dell'art. 93, co. 7, D.Lgs. 50/2016 per la riduzione della cauzione; in tal caso l'operatore economico dovrà allegare alla garanzia alternativamente:

- copia semplice della certificazione di qualità in corso di validità corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il possesso della certificazione di qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale.
- Non sono ammesse garanzie fideiussorie rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

- 7) **PASSOE (se previsto)** rilasciato dall'ANAC ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, secondo le disposizioni previste dalla Deliberazione n. 157 del 17/02/2016 dell'ANAC.
- 8) **Relativamente** al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136 del 13.08.2010 come modificato dalla L. N° 217 del 17/12/2010, la ditta offerente è tenuta a comunicare, secondo il modello allegato - (Allegato_3 Dichiarazione_flussi_finanziari):
- Il nr. di conto dedicato;
 - Le relative coordinate bancarie;
 - Le generalità ed il codice fiscale di tutte le persone delegate ad operare sul conto.
- La ditta è esentata ad ottemperare a quanto sopra, qualora abbia già provveduto alla comunicazione.
Si rammenta, inoltre, che dovrà essere tempestivamente comunicata ogni modifica dei dati trasmessi e che ogni offerta che verrà presentata alla Scrivente Amministrazione dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, l'impegno al rispetto della regola sulla tracciabilità dei pagamenti in applicazione delle disposizioni di cui alla 136/2010 s.m.i.

B) "DOCUMENTAZIONE TECNICA" comprendente:

- 1) dettagliata documentazione e/o brochure tecniche dei prodotti offerti, redatta in lingua italiana completa di tutte le caratteristiche tecniche;
- 2) **dichiarazione** di avvenuta registrazione nel Repertorio dei Dispositivi medici, in ottemperanza al Decreto del Ministero della Salute 20.02.2007, secondo il modulo allegato alla presente nota - **Allegato A** - da restituire compilato e firmato dal Rappresentante Legale della Ditta completo di documento di identità;

C) "OFFERTA ECONOMICA" redatta utilizzando lo schema allegato (Allegato – Offerta economica)), firmata dal Legale Rappresentante della ditta o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata, indicante i seguenti elementi:

- 1) Codice identificativo Gara (8010424AFE);
- 2) Costo singolo e complessivo per singolo strumento offerto in cifre e lettere, onnicomprensivo degli oneri di fornitura, installazione e collaudo,
- 3) Costo annuale e biennale del servizio di assistenza full risk;
- 4) importo complessivo della fornitura (acquisito + assistenza tecnica);
- 5) garanzia di 12 mesi;
- 6) percentuale dell'IVA applicata;
- 7) validità dell'offerta minimo 6 mesi;
- 8) oneri aziendali di sicurezza
- 9) ogni altro onere necessario per la corretta esecuzione del contratto.

D) Congruità prezzi

Ai sensi dell'art. 97 del D.Lg.vo 50/2016, al fine di verificare la congruità dei prezzi la ditta dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, i migliori prezzi praticati negli ultimi 12 mesi ad Aziende Sanitarie insistenti sul territorio piemontese e/o sul territorio nazionale, relativamente a forniture di apparecchiature dello stesso modello di quello proposto di cui è risultato affidatario (allegando il dettaglio delle voci di prezzo).

L'A.S.L. non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno, per qualsiasi titolo o ragione, per l'offerta presentata.

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere diretto, indiretto, spese generali ed utile d'impresa, esclusione dell'IVA che dovrà venir addebitata sulla fattura a norma di legge.

Ogni decisione in ordine all'aggiudicazione della fornitura è riservata all'amministrazione e, pertanto, il presente invito non impegna la stessa.

La Ditta appaltatrice rimane giuridicamente vincolata a quanto offerto dal momento della presentazione dell'offerta mentre l'A.S.L. dal momento dell'avvenuta esecutività dei provvedimenti di aggiudicazione.

A norma delle condizioni di cui al sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, le condizioni generali del contratto, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta presentata in risposta alla presente RDO, sono integrate e/o modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con le disposizioni contenute nelle condizioni generali di contratto relative al Bando "BBS- Opzioni, accessori e consumabili per apparecchiature elettromeccaniche" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ex art. 335 D.P.R. 5.10.2010, n. 207, di CONSIP S.p.A.

La presente Procedura negoziata non è fonte di alcuna obbligazione nei confronti della Ditta, costituendo la medesima le condizioni particolari di contratto di fornitura, che si perfezionerà nel momento in cui viene caricato nel sistema telematico MEPA il documento di accettazione firmato digitalmente da parte della Stazione Appaltante.

La Procedura negoziata non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del concorrente.

E) "Patto di integrità"

Al fine di assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione del contratto in parola in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro l'ASL BI ha redatto un Patto di Integrità (Allegato) che dovrà essere restituito, compilato e sottoscritto, per accettazione dalla Ditta concorrente.

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione, assunti con la firma del Patto di Integrità, comunque accertato dall'ASL BI, potrà comportare, come meglio specificato nel Patto medesimo, l'esclusione della Ditta dalla partecipazione alla presente procedura di gara e l'incameramento della cauzione provvisoria.

3.1 Trattamento Dei Dati Personali

L'ASL BI con sede legale in Via dei Ponderanesi, 2, CAP 13875 (Ponderano), PEC: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce informazioni agli operatori economici, con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della partecipazione a selezioni e concorsi pubblici. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti [dati personali comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità, dati di contatto, informazioni inerenti il nucleo familiare) e giudiziari (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale) *del Titolare dell'impresa partecipante o dell/i soggetto/i munito/i dei poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; ove previsto dalla Legge, i dati personali comuni* (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità) e giudiziari dei soci e del direttore tecnico dell'impresa partecipante (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale); ove applicabile, i dati personali comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità) e giudiziari dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale)], saranno trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della presente procedura come meglio dettagliato nell'informativa "**IOP – Informativa per operatori economici che partecipano a procedure di affidamento di servizi, forniture, lavori e opere**".

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell'ASL BI è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: dpo@innova-srl.it.

4 PRESTAZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1 Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)

La Ditta dovrà prestare, a favore dell'A.S.L. BI, una cauzione a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Le modalità di costituzione della cauzione sono quelle previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La riduzione dell'importo della garanzia è regolata dall'art. 93, co. 7, D.Lgs. 50/2016; per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione appaltante.

A partire dal secondo anno dalla data di effettivo inizio della fornitura/servizio, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto nel limite massimo dell'60% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 40% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determinerà la revoca dell'aggiudicazione.

4.2 Stipulazione del contratto

L'Azienda, previa verifica della documentazione presentata, procederà all'affidamento della fornitura mediante determinazione dirigenziale o Documento di stipula firmato digitalmente.

Il Contratto di fornitura si intenderà validamente perfezionato al momento in cui viene caricato nel sistema telematico MEPA il documento di accettazione firmato digitalmente da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 53 delle Regole del sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 gg. per la stipula del contratto.

In caso di presentazione e di falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito alle cause di esclusione, previste dall'art. 80 del D. Lgs 50 del 18/04/2016, verrà disposta la decadenza dall'affidamento. Contestualmente si procederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12 del medesimo decreto.

4.3 Manutenzione e assistenza tecnica

Nell'ambito del noleggio la Ditta sarà tenuta alla copertura manutentiva nella modalità *full risk* (attività e pezzi di ricambio inclusi) sull'apparecchiatura per i 4 anni della fornitura, alle condizioni minime previste nelle "Condizioni di contratto per la manutenzione preventiva e riparativa in abbonamento su tecnologie biomedicali" (Allegato 4).

La predetta copertura manutentiva dovrà prevedere, in caso di guasto non riparabile: entro le 24 ore, fornitura di un'apparecchiatura muletto (di sostituzione) entro 48 ore dalla segnalazione del guasto.

4.4 Quinto d'obbligo-Modifica del contratto

Il presente contratto può essere modificato nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, con esclusione degli eventuali periodi di rinnovo, un aumento o una diminuzione della fornitura, l'aggiudicatario è obbligato ad effettuarla, alle stesse condizioni del contratto, fino alla concorrenza di un quinto (=20%) in aumento e/o in diminuzione rispetto all'importo di aggiudicazione. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione contrattuale.

In caso di aumento della fornitura eccedente il quinto (= 20%) i prezzi saranno rinegoziati.

4.5 Controllo quali - quantitativo

Un primo controllo quantitativo verrà effettuato all'atto della consegna dall'ASL BI.

Il controllo quantitativo delle merci consegnate verrà effettuato dalla Struttura interessata all'atto della consegna da parte del Magazzino Economale. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso la Struttura interessata e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dalla Ditta aggiudicataria.

Agli effetti dei requisiti qualitativi dei prodotti, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'ASL BI, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo del materiale consegnato.

I prodotti che presenteranno difetti e discordanze verranno tenuti a disposizione della Ditta fornitrice e restituiti, anche se privati del loro imballaggio originario, mentre la Ditta stessa dovrà provvedere alla sostituzione entro due giorni lavorativi con materiale idoneo.

L'accettazione della merce non solleva la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo.

In ogni momento, a cura dei competenti utilizzatori, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati alle specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta aggiudicataria. Qualora le forniture o parte di esse, nei riguardi della loro confezione, scadenza e funzionalità, vengano dichiarate inaccettabili, la Ditta aggiudicataria dovrà immediatamente ritirare quella quantità che non fosse ritenuta accettabile provvedendo alla sostituzione entro 48 ore.

L'ASL BI non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta e non ritirata dalla Ditta aggiudicataria.

4.6 Tempi di consegna e installazione e collaudo (per le sole apparecchiature).

La consegna dovrà essere effettuata franco destinatario, imballo e trasporto compresi, **tassativamente entro 30 gg dalla firma del documento di stipula**, previo accordi telefonici con il Settore Ingegneria Clinica, presso il Nuovo Ospedale di Biella sito in Ponderano (BI), Via dei Ponderanesi, 2.

L'accettazione della fornitura non solleva la ditta Aggudicataria da responsabilità in ordine a vizi non rilevanti alla consegna.

Il collaudo del materiale installato dovrà essere eseguito in contraddittorio con il personale dell'ASL BI entro 30 gg. solari consecutivi decorrenti dalla data dell'installazione.

Il collaudo, quale verifica di funzionalità e di conformità della merce, è inteso a verificare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche della fornitura con la documentazione tecnica, oltre che con le caratteristiche tecniche dichiarate in sede di offerta.

Gli oneri per l'esecuzione del collaudo tecnico del sistema fornito sono a carico del fornitore.

In particolare all'atto del collaudo dovrà essere garantita, a completamento della fornitura e senza costi aggiuntivi:

- la redazione del foglio di collaudo da parte del fornitore/produttore (documento che dovrà essere controfirmato dall'ASL BI);
- la presenza di un referente tecnico della Ditta fornitrice/produttrice;
- l'assistenza tecnica alle operazioni di collaudo,
- l'impiego di eventuali strumenti di misura necessari al collaudo,
- l'effettuazione di verifiche di sicurezza elettrica e verifiche funzionali delle apparecchiature secondo norme CEI vigenti;
- la consegna della seguente documentazione, se prevista, in lingua italiana su supporto cartaceo e digitale:
 - o manuali d'uso, incluso il materiale di programmazione del programmatore,
 - o manuali di manutenzione,
 - o manuali service e schemi elettrici,
 - o dichiarazione di conformità delle parti impiantistiche realizzate ai sensi della L.37/2008 e ss.mm.ii.;
 - o ogni altra documentazione tecnica originale,
- la consegna di copia delle certificazioni di rispondenza alle normative vigenti delle apparecchiature offerte.

In presenza di esito favorevole del collaudo, la fornitura verrà considerata a tutti gli effetti idonea ed operativa e verrà rilasciato apposito verbale a conferma dell'avvenuto e definitivo collaudo, la cui data è da considerarsi "data di accettazione della fornitura" da cui decorrerà il periodo di garanzia.

Il verbale di collaudo, firmato da entrambe le parti contraenti, certificherà che la fornitura potrà essere utilizzata in piena sicurezza dimostrandone la corretta installazione e la conformità a quanto offerto.

Il verbale di collaudo avrà anche valore di certificato di verifica della conformità della merce ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, e ss.mm.ii.

Qualora la fornitura e l'installazione, ovvero parti di esse, non superassero le verifiche e le prove funzionali, le operazioni di collaudo dovranno essere ripetute, alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico della Ditta. (es. riparazioni, rimontaggi, sostituzioni, di componenti).

4.7 Garanzia ed assistenza tecnica.

La fornitura dovrà essere garantita – per la qualità dei materiali e dei componenti, per il montaggio, per il corretto funzionamento, per la qualità delle prestazioni garantite in offerta – per un periodo minimo di 12 mesi decorrenti dalla data dell'avvenuto e definitivo collaudo.

L'assistenza tecnica nel periodo di garanzia dovrà essere assicurata nella forma full risk, senza nulla escluso, e dovrà includere, oltre ai pezzi di ricambio e a tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (ad es. filtri, kit di sostituzione periodica, ecc.), gli interventi di manutenzione correttiva e preventiva (chiamata trasferta manodopera, ecc.) e per le verifiche di sicurezza, eventuali

controlli funzionali e di qualità, tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature compresa la disponibilità di un muletto.

La ditta, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere presso la SS. Ingegneria Clinica la programmazione delle attività sopra descritte. Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della S.O.S. Ingegneria Clinica, dovrà essere garantita dalla Ditta stessa. Le parti sostituite e/o revisionate dovranno essere garantite per almeno altri 12 mesi dalla data di sostituzione.

4.8 Fatturazione e Pagamento dei corrispettivi.

La fatturazione avverrà sulla base degli ordinativi emessi dall'ASL BI, in seguito alla completa installazione di quanto ordinato e superamento positivo del collaudo. In caso di consegne frazionate richieste dall'ASL BI si provvederà al collaudo parziale e al relativo pagamento della fattura.

I termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e in particolare "per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria".

Per quanto concerne i tempi della "procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi di contratto" di cui al precedente paragrafo, si prevede il termine massimo di 30 gg. dall'installazione della merce.

Il pagamento è subordinato alla comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati, ai sensi della L. 13.08.2010, N. 136; i pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale tramite conto corrente dedicato. Non è consentito la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall'ASL BI ai sensi dell'art. 177 D.Lgs. 163/2006.

4.9 Documentazione dei prodotti forniti (applicabile se attinente con la fornitura in questione).

Dovrà essere garantita la disponibilità di manuali d'uso in italiano dei prodotti per ciascuna unità funzionale.

La documentazione tecnica di gara dovrà essere fornita preferibilmente in lingua italiana o, eventualmente, in lingua inglese (previa compilazione in italiano della scheda tecnica su file Excel allegato). Tale scheda tecnica dovrà essere compilata in tutte le sue voci completandola nel necessario materiale esplicativo ed iconografico quale la relazione tecnica e le schede di prodotto/servizio per le quali è richiesto di riportare i riferimenti per agevolare le descrizioni delle caratteristiche e delle prestazioni riportate (es.: n° documento, n° pagina, n° paragrafo; n° capitolo, ecc.).

In particolare, a completamento della fornitura e senza costi aggiuntivi, all'atto del collaudo dovranno essere forniti:

n° 2 manuali di utilizzo, per ogni fornitura consegnata, in formato cartaceo in lingua italiana;

n° 1 manuale di utilizzo in formato digitale (CDR);

n° 1 manuale di utilizzo preferibilmente in formato digitale o eventualmente cartaceo, di assistenza tecnica (service) e schemi elettrici-pneumatici-vapore-idraulici meccanici.

4.10 Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 la Stazione Appaltante ha l'obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, affinché vengano eliminati i rischi dovuti alle interferenze fra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva nonché fra la normale attività dell'ASL BI e le lavorazioni oggetto del presente appalto.

A tal fine si procederà alla stesura del DUVRI definitivo che sarà allegato al contratto di appalto per la cui redazione. A tal fine sono allegati alla presente lettera l'All.to 1 "Condizioni generali d'appalto" e l'All.to 2 "Richiesta di informazioni sui requisiti tecnico-professionali della Vostra Azienda e dei rischi indotti presso l'ASL Bi di Biella" che dovranno essere restituiti alla scrivente, compilati e firmati dal Legale Rappresentante di codesta ditta.

La Ditta aggiudicataria si impegna sin da ora a collaborare con l'ASL BI in questo senso anche fornendo dettagliate informazioni sui rischi per la sicurezza indotti dalle lavorazioni oggetto della presente gara (compilazione dei relativi allegati) nonché autocertificando il possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell'art. 26, co. 1, lett. a, D.Lgs. 81/2008 (Allegato 2).

Ferme restando le indicazioni che saranno contenute nel documento di valutazione dei rischi dell'appalto, si rammenta sin da ora l'obbligo da parte dell'appaltatore, di fornire al proprio personale tutti i dispositivi di protezione individuale (secondo quanto risultante dalla propria valutazione dei rischi) e la formazione necessaria, nonché gli ausili meccanici per ridurre la movimentazione manuale.

L'ASL BI si riserva di esercitare un'azione di controllo sull'effettivo rispetto delle misure di prevenzione e protezione concordate in sede di applicazione dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 ed eventualmente di procedere con le penali previste le capitolato generale.

4.11 **Divieto di cessione del contratto**

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

4.12 **Spese, Imposte e Tasse**

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipulazione e la registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, ad esclusione dell'IVA.

4.13 **Penalità**

L'ASL BI, a tutela della qualità della fornitura e della scrupolosa conformità della stessa alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, in ogni caso di verificata violazione di tali norme:

- per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all'ASL BI, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini di consegna allo 0,5% dell'importo complessivo del contratto;
- in caso d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali della Ditta aggiudicataria, secondo il principio della progressione, fino al 1 % dell'importo complessivo del contratto della fornitura aggiudicata per ogni inadempienza, al netto di IVA;

Le penali saranno applicate dopo formale contestazione, ad opera del Responsabile del procedimento, ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta Aggiudicataria, le quali dovranno pervenire entro 5 gg lavorativi dalla data della contestazione.

L'ASL BI si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui le penali per ritardo raggiungessero un valore pari al 10% dell'importo del contratto.

E' fatta salva la facoltà dell'ASL BI di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o dalle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

Gli importi dovuti dalla Ditta aggiudicataria per irregolarità commesse dalla medesima nell'esecuzione del contratto verranno detratti da eventuali crediti della Ditta.

4.14 **Clausola risolutiva**

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016, l'ASL può risolvere il contratto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016;
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

L'ASL si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva come penale, nelle seguenti fattispecie:

- interruzione non giustificata della fornitura;
- subappalto e cessione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art.106 comma 1, lett d) del D. Lgs. 50/2016.
- gravi e reiterate negligenze nell'espletamento della fornitura;
- ulteriori inadempienze dell'Impresa dopo la comminazione di tre penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno;
- comminazione di tre penali per ritardata consegna;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

L'ASL è tenuta a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Il contratto si risolverà altresì di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c., qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare l'appalto ad altra impresa.

Quando il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento.

4.15 Controversie

Le controversie insorte tra l'Amministrazione contraente e l'Impresa/e aggiudicataria/e sono risolte, di norma, in via amministrativa. Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere tentata la via giudiziale; in tal caso si dichiara sin da ora la competenza esclusiva ex art. 29 c.p.c. del Foro di Biella.

4.16 Norme Comuni

Per quanto non espressamente previsto dalle norme e condizioni di cui sopra, si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile per le parti applicabili, dai RR.DD. 18.11.1923 n. 2440 e 23.5.1924 n. 827 sulla contabilità generale dello Stato e loro successive modificazioni, nonché dalla normativa vigente in materia, comunitaria, statale e regionale, in quanto applicabile e dal Capitolato Generale in vigore presso questa A.S.L..

4.17 Responsabile del Procedimento

La Dott.ssa Leila Rossi, Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti, ai sensi dell'art. 31 e 111 del D.Lgs 50/2016, è RUP della presente procedura.

Per eventuali informazioni la Ditta potrà rivolgersi al Responsabile dell'istruttoria Sagra Elena Maestrelli, S.S. Logistica e Acquisti (tel. 015-15153449, e-mail elena.maestrelli@aslbi.piemonte.it).

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELLA
S.S. LOGISTICA E ACQUISTI E RUP
Dott.ssa Leila Rossi

Allegato_02_Dichiarazione_DLgs_81-2008_art26

Autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali

(D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 1, lett. a)

Io sottoscritto/a :.....

In qualità di :

della Ditta:

DICHIARO

- Di accettare le condizioni generali di appalto (vedi allegato B)
- Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 (comma 1, lettera a, punto 2) del D.lgs. 81/2008, che la Ditta:

è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per l'esecuzione dell'appalto di interesse

A tal fine dichiara inoltre gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio (allegare certificato)

.....;

Timbro e firma


.....

(Allegare anche fotocopia di un documento di identità)



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

Allegato_Patto_integrita

PATTO DI INTEGRITA' TRA ASL BI E GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CONTRATTUALE

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal Rappresentante legale di ciascun Soggetto Concorrente e presentato insieme all'offerta. Il patto d'integrità, debitamente sottoscritto dall'operatore economico partecipante alla gara, è considerato elemento essenziale dell'offerta.

Il presente documento dovrà essere allegato al contratto a formarne parte integrante e sostanziale.

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
della Società _____ con sede legale in _____,

Via _____ codice fiscale/P.IVA _____,
partecipante alla gara per l'affidamento/fornitura/servizi/lavori _____

(Codice Identificativo Gara – C.I.G.: _____)

vista la normativa e gli atti di riferimento seguenti:

- La Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) con delibera n. 72/2013 dell'11/09/2013;
- Il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 col quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di ASL BI pubblicato nella sezione corruzione del sito ASL
- Il Codice di Comportamento ASL BI pubblicato nella pagina trasparenza del sito ASL

DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Azienda Sanitaria Locale BI (nel seguito: ASL BI), nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra ASL BI e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione consistente - tra l'altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati da ASL BI. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo pari o superiori ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal soggetto concorrente (legale rappresentante), deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.



Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico:

1.1 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'.... di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

1.3 dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento aziendale e di condividere i principi in esso enunciati, impegnandosi a rispettarli;

1.4 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.5 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.6 si impegna, qualora ritenga che i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

1.7 si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara altresì che all'interno della propria organizzazione non prestano attività lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che rientrino nella previsione normativa dell'art. 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012 e s.m.i.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

Articolo 3

Obblighi dell'ASL BI


1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti di ASL BI impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

2. L'ASL BI si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e delle disposizioni di cui alla delibera aziendale n. 46/2014 del 28/01/2014 sopracitata, o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

Articolo 4
Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria

2. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste, che potranno essere applicate congiuntamente o alternativamente in base alla gravità o alle modalità con cui viene perpetrata la violazione:

a) revoca dell'aggiudicazione;

b) applicazione di una penale da determinarsi, a seconda della gravità dell'infrazione, sulla base dei criteri che saranno stabiliti nell'ambito di ciascun capitolato di gara. Tale penale potrà eventualmente essere detratta dall'importo ancora dovuto all'aggiudicatario;

c) risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e incameramento della cauzione definitiva;

d) valutazione della violazione del presente Patto ai fini dell'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. F d.lgs. 163/06 e s.m.i.

3. L'ASL BI può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali quelli indicati all'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010 e s.m.i..



È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

4. La violazione di cui al presente articolo è dichiarata in esito ad un processo di verifica condotto dalla struttura aziendale responsabile del relativo procedimento, in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

L'accertamento della violazione può anche essere successivo alla completa esecuzione del contratto e valevole sia ai fini dell'applicazione della penale sia con riferimento all'irrogazione della sanzione accessoria comportante l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette da ASL BI ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del presente Patto.

PER ACCETTAZIONE
Per la ditta

Per ASL BI



Allegato_03_Dichiarazione_flussi_finanziari

Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 sui flussi finanziari

Il Sottoscritto
nato a il.....
cod. fisc. nella sua qualità di
autorizzato a rappresentare legalmente la Ditta/Società.....
codice fiscale partita I.V.A.

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
- consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'impresa qui rappresentata verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la sottoscrizione e l'inizio dell'esecuzione del contratto, quest'ultimo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1456 c.c;

DICHIARA

in relazione al dispositivo dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, che tutte le somme dovute a questa Ditta dovranno essere corrisposte mediante:

1 – Accredito su c/c postale dedicato

2 car	2 car.	1 car	5 caratteri	5 caratteri	12 caratteri
PAESE	CHECK	CIN	ABI	CAB	N°CONTO

Intestato a: _____ con spese a ns. carico.


2 – Accredito su c/c bancario dedicato

2 car	2 car.	1 car	5 caratteri	5 caratteri	12 caratteri
PAESE	CHECK	CIN	ABI	CAB	N°CONTO

Intestato a: _____ con spese a ns. carico.


Che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono:

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE



A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



**REGIONE
PIEMONTE**

- 3 – Altri strumenti di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (determinazione Autorità per le Vigilanza su contratti pubblici n. 8 in data 18 novembre 2010):

DICHIARA ALTRESÌ

Di impegnarsi, in caso di variazione del conto corrente dedicato, a darne tempestiva comunicazione.

La firma qui apposta vale come consenso, a norma degli artt. 23 e 26 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

Luogo e data

.....

IL DICHIARANTE

.....

	Descrizione del prodotto	Codice catalogo prodotto	Codice alternativo del fabbricante	Nome del fabbricante	il fornitore è anche il fabbricante SI / NO	N°iscrizione Banca dati Ministero	N°iscrizione al Repertorio	Classe CND (se prevista)	Data di immissione in commercio mese / anno	Se il prodotto NON è in banca dati - precisare con quale modalità è stata rispettata la richiesta normativa di comunicazione al Ministero della Salute		Dispositivo conforme alla Direttiva Europea 93/42/CE	Se il dispositivo è in classe "I" e commercializzato all'estero, indicare la Banca dati estera e N° d'iscrizione
										comunicazione cartacea SI / NO	comunicazione per via telematica attraverso la vecchia banca dati dei Dis. Medici SI / NO		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
									Firma del legale rappresentante della Ditta (ai sensi del D.P.R. 445/2000)				

Ditta offerente:

CIG

Offerta prezzo (comprensiva degli oneri aziendali di sicurezza)

A) Fornitura						
articolo	quantità	cod. prodotto	prezzo unitario	prezzo totale	% IVA	
Apparecchiatura:						
videolaparoscopi 0° 5,4 mm Olympus Endoeye HD II ref. WA50050A	2					
videolaparscopio 0° 10 mm Olympus Endoeye HD II ref. WA50040A	1					
vaschette di sterilizzazione WA05938A	3					
Totale apparecchiatura				€ 0,00		
B) SERVIZIO DI ASSISTENZA						
Descrizione			annuale	biennale		
Servizio di assistenza full-risk						
Totale fornitura (A)+ (B)						
Importo a base d'asta non superabile: € 68.000,00						
di cui:						
Oneri aziendali di sicurezza relativi allo specifico						

Firma del legale
rappresentante della Ditta
(ai sensi del D.P.R.
445/2000)



A.S.L. BI
Azienda Sanitaria Locale
di Biella



AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
Regione Piemonte
Via dei Ponderanesi, 2
13875 PONDERANO (BI)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LAVORAZIONI IN APPALTO

(D. Lgs. 81/2008 art. 26, comma 3)

Biella, 18/05/2017

Codice documento: 745

Denominazione appalto: **Acquisizione di strumentario di endourologia flessibile di sala operatoria di produzione Olympus.**

Ditta/e appaltatrice/i: **MULTIMED srl**

1. INTRODUZIONE

1.1 Contenuto del documento

Questo documento contiene la valutazione dei rischi per la lavorazione in appalto sopra denominata. Com'è noto, infatti, l'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro committente di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misura da adottare per l'eliminazione dei rischi di interferenza. Tale documento, sarà allegato al contratto di appalto e andrà a far parte integrante del documento generale di valutazione dei rischi. In nessun caso esso sostituisce gli adempimenti documentali (Piano di Sicurezza e Coordinamento) eventualmente previsti nel caso in cui le lavorazioni abbiano luogo nell'ambito di un cantiere temporaneo e mobile soggetto al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Il documento si articola nei seguenti punti:

- Introduzione
- Soggetti dell'appalto
- Oggetto e descrizione dei lavori
- Rischi di interferenza e misure di prevenzione e protezione.

Si precisa sin da ora che l'attivazione di lavorazioni non previste e l'insorgenza di eventuali situazioni di rischio specifico non individuate in questo documento dovranno essere prontamente segnalate e saranno oggetto di successive integrazioni.

Il documento deve essere trasmesso a tutti i soggetti responsabili interessati, interni od esterni all'ASL BI, ai fini di una capillare diffusione delle informazioni contenute tra tutti i propri lavoratori coinvolti a vario titolo nell'appalto; l'appaltatore ha inoltre l'obbligo di trasmettere il documento ad ogni eventuale subappaltatore o altro soggetto a cui sono affidate parte delle attività nel rispetto della normativa vigente.

1.2 Riferimenti normativi

Il presente documento è redatto in ottemperanza all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

1.3 Criteri di valutazione

L'affidamento di lavorazioni in appalto costituisce un noto elemento di criticità per la sicurezza e l'igiene del lavoro e richiede attenzioni particolari. Infatti, la presenza di un appaltatore che opera all'interno di ambienti su cui insiste il ciclo lavorativo della committenza, può determinare:

- l'esposizione dei lavoratori dell'appaltatore ai rischi ambientali e residui presenti nell'ambiente di lavoro del committente;
- l'esposizione dei lavoratori e delle altre persone presenti nell'ambiente di lavoro del committente ai rischi indotti dalle lavorazioni dell'appaltatore.

I rischi così definiti sono normalmente chiamati 'rischi di interferenza' in quanto nascono solo nel momento in cui si avvia una attività affidata ad un soggetto esterno alla committenza (ditta appaltatrice o lavoratore autonomo). Il processo di valutazione dei rischi descritto in questo documento mira pertanto ad individuare i rischi di interferenza e le conseguenti misure di prevenzione e protezione per la loro eliminazione o, in subordine, alla loro riduzione al minimo grado possibile.

Come espressamente previsto dalla norma, la valutazione non si estende ai rischi specifici propri dell'appaltatore a cui ovviamente restano in carico le obbligazioni previste dalle norme sulla sicurezza del lavoro nei confronti dei propri lavoratori.

La valutazione dei rischi è stata condotta attraverso i seguenti passaggi:

- sono state reperite informazioni sul tipo di lavorazioni dalla documentazione di appalto disponibile nonché dai servizi aziendali incaricati di istruire la pratica di appalto e di seguirne i lavori;
- congiuntamente con l'appaltatore si sono analizzati gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione dei pericoli, dei rischi da essi derivanti e delle persone potenzialmente esposte;
- sono stati individuati i fattori di rischio di interferenza a partire dalle informazioni sopra riportate e si sono individuate le misure di prevenzione e protezione da adottare per ogni singolo fattore di rischio.

2. SOGGETTI DELL'APPALTO

Questa sezione del documento individua i soggetti coinvolti, per le aree di rispettiva competenza, nell'appalto oggetto del presente documento.

2.1 Ditte appaltatrici

L'elenco dei soggetti a cui sono affidati i lavori oggetto di questo documento è il seguente:

- MULTIMED srl

2.2 Servizi ASL BI incaricati di istruire l'appalto

L'elenco dei servizi dell'ASL BI incaricati di istruire la pratica oggetto di questo documento è il seguente:

- S.S. Logistica e Acquisti

2.3 Servizi ASL BI incaricati di seguire i lavori

L'elenco dei servizi dell'ASL BI incaricati di seguire i lavori oggetto di questo documento è il seguente:

- S.S. Ingegneria Clinica

2.4 Altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'appalto

3. OGGETTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

Questa sezione del documento analizza le attività oggetto dell'appalto ai fini di individuare i rischi di interferenza e le relative misure di prevenzione e protezione.

3.1 Tipo e caratteristiche dell'intervento

Le attività oggetto di questo appalto prevedono la fornitura di strumentario di endourologia flessibile di sala operatoria di produzione "Olympus":

- N 3 fibrocistoscopi flessibili completi di cassetta per sterilizzazione, manometro e pinze da presa
- N 1 telecamera dritta per cistoscopia flessibile

- N 1 Videoureterorenoscopia flex
- N 1 videolaparoscopia 10mm 0 completo di cassetta di sterilizzazione
- Servizio di manutenzione full risk per tutta la durata del contratto.

L'intervento prevede:

- la consegna delle attrezzature presso l'Ospedale di Biella;
 - il collaudo, quale verifica di funzionalità e di conformità della merce;
 - la garanzia della fornitura – per la qualità dei materiali e dei componenti, per il montaggio, per il corretto funzionamento, per la qualità delle prestazioni garantite in offerta;
 - l'assistenza tecnica per tutta la durata del noleggio (5 anni dalla sottoscrizione del contratto) dovrà essere assicurata nella forma full risk, senza nulla escluso, e dovrà includere, oltre ai pezzi di ricambio e a tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (ad es. filtri, kit di sostituzione periodica, ecc.), gli interventi di manutenzione correttiva e preventiva (chiamata trasferta manodopera, ecc.) e per le verifiche di sicurezza, eventuali controlli funzionali e di qualità, tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature compresa la disponibilità di un muletto.
- Per lo specifico si rimanda alla lettera di richiesta dell'offerta.

Altre tipologie e caratteristiche di lavori al momento non prevedibili dovranno essere opportunamente segnalate in dettaglio per poter redigere eventuali integrazioni al presente documento.

3.2 Ambienti interessati dai lavori e dalle attività accessorie

Il contratto avrà esecuzione presso l'Ospedale "Degli Infermi", sito in Ponderano (BI), via Dei Ponderanesi n. 2. Non sono previsti locali spogliatoio e/o magazzino per il personale della Ditta Appaltatrice.

3.3 Ditte e lavoratori autonomi che partecipano ai lavori

Nell'attività oggetto del presente appalto è previsto l'utilizzo di solo personale dipendente dalla ditta appaltatrice. L'eventuale intenzione di ricorrere a subappalti dovrà essere tempestivamente comunicata al servizio istruttore nonché al servizio responsabile dell'esecuzione dell'appalto secondo le prescrizioni della normativa vigente e del capitolato di appalto.

In caso di affidamento di subappalti o comunque di attività a soggetti terzi (a cui l'appaltatore dovrà trasmettere il presente documento ed ogni futura eventuale integrazione), si applica la normativa vigente in proposito e si richiamano qui le specifiche responsabilità dell'appaltatore in merito.

3.4 Pianificazione e durata temporale dell'intervento

La durata del contratto d'appalto di cui trattasi è fissata in 5 anni, decorrenti dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto.

3.5 Attrezzature utilizzate

E' previsto l'utilizzo di utensili portatili manuali (cacciavite, pinze, chiavi, ecc..) ed eventualmente di strumentazione necessaria all'esecuzione degli interventi e delle verifiche previste.

In caso di trasporto delle attrezzature è possibile l'uso di carrelli o altri ausili meccanici.

Per i lavori eseguiti in altezza, potranno essere utilizzate scale a pioli, ponteggi mobili su ruote o in casi particolari altre attrezzature idonee.

Non è previsto l'utilizzo da parte dell'appaltatore di attrezzature di lavoro di proprietà dell'ASL; eventuali deroghe, da considerarsi eccezionali, a tale previsione dovranno essere trattate in ottemperanza all'art. 72 del D.Lgs. 81/2008.

3.6 Prodotti chimici utilizzati

Non è previsto l'utilizzo di prodotti chimici pericolosi.

In caso di utilizzo di prodotti o sostanze chimiche pericolose, l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla committenza, fornendo immediatamente e comunque sempre prima dell'utilizzo di tali prodotti, tutte le schede di sicurezza previste dalla legge vigente, per la relativa valutazione dei rischi di interferenza e per poter stabilire le misure di prevenzione e protezione che verranno integrate nel presente documento.

3.7 Individuazione delle fasi più critiche

In linea generale si ritiene che le situazioni di maggior criticità dal punto di vista dei rischi di interferenza siano dovuti al fatto che gli interventi tecnici o parte di essi e le relative operazioni accessorie (trasporti, ecc.) potranno avvenire in luoghi nelle cui vicinanze non è possibile sospendere completamente le attività sanitarie in corso. A titolo di esempio si possono citare i seguenti casi:

- interventi in aree sensibili (ad es. terapia intensive, blocco operatorio)
- interventi in aree con attrezzature di lavoro in funzione
- effettuazione di trasporti di apparecchiature e materiali lungo vie di passaggio
- esecuzione di lavori manutentivi in quota

Si ribadisce che l'insorgenza di eventuali situazioni di rischio specifico non individuate in questo documento dovranno essere prontamente segnalate e saranno oggetto di successive integrazioni.

4. RISCHI DI INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Questa sezione del documento elenca i rischi di interferenza individuati nella valutazione, ne stabilisce le relative misure di prevenzione e protezione ed individua la strategia di verifica e controllo sulla corretta applicazione delle misure. Apre la sezione un'elenco di importanti misure di carattere generale valide a prescindere dalla specifica attività oggetto del presente appalto.

4.1 Misure di carattere generale

Una generale esposizione dei rischi ambientali e residui presenti nell'ambito dell'ASL BI è riportata nella documentazione informativa consegnata all'appaltatore. L'appaltatore è tenuto a rendere edotti tutti i propri lavoratori nonché eventuali ditte subappaltatrici dei contenuti di tali documenti verificandone l'avvenuto apprendimento.

Le Ditte esterne operanti all'interno delle Strutture dell'ASL BI dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

- L'accesso alle Strutture dell'ASL BI, reparti/servizi, deve essere preliminarmente autorizzato dall'ASL BI.
- Prima dell'inizio dei lavori, che dovrà essere esplicitamente autorizzato, deve essere data comunicazione all'incaricato che ha istruito l'appalto e/o all'incaricato di seguire i lavori che a loro volta avvertiranno i dirigenti e/o i preposti del reparto o del servizio interessato dei lavori.
- Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, i lavoratori esterni che accedono alle strutture dell'ASL BI devono esibire un cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- Le zone interessate ai lavori devono essere ben delimitate e segnalate.
- Ogni anomalia, situazione di pericolo, infortunio che dovesse verificarsi deve essere immediatamente segnalata al dirigente/preposto di area o all'incaricato ASL BI di seguire i lavori.
- In generale, attenersi alle indicazioni di comportamento fornite dall'incaricato di seguire i lavori.
- Non utilizzare gli ascensori dedicati al trasporto di utenza / degenza per il trasporto di materiale, se non con esplicita autorizzazione dell'incaricato di seguire i lavori.
- Al termine dei lavori l'appaltatore deve:
 - > Informare l'incaricato di seguire i lavori sull'esito dell'intervento eseguito.
 - > Ripristinare la funzionalità dell'ambiente e/o della zona di intervento e/o dell'attrezzatura oggetto dell'intervento.
 - > Rimuovere i residui delle lavorazioni e allontanarli dal reparto/servizio

4.2 Individuazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione

L'analisi sopra riportata ha condotto all'individuazione dei fattori di rischio che si riportano nella tabella sottostante in cui ad ogni singolo fattore di rischio sono associate le relative misure di prevenzione e protezione da adottare.

Fattore di rischio: **Agenti biologici**

Analisi del rischio

Per rischio biologico si intende la potenziale esposizione (per ingestione, contatto cutaneo e percutaneo, inalazione) ad agenti biologici (microorganismi, colture cellulari, ed endoparassiti umani) che potrebbero provocare infezioni, allergie o

Misure di prevenzione e protezione

Attenersi sempre alle disposizioni impartite dall'incaricato della committenza che segue i lavori ed alle indicazioni di limitazione di accesso ai locali del reparto. L'accesso ai locali per i quali si individua un rischio specifico e/o che sono riconoscibili dal cartello

intossicazioni.

Al fine di poter garantire il più elevato livello di sicurezza per gli addetti, il rischio biologico si deve considerare potenzialmente presente in tutti i reparti e servizi dell'azienda dove possa avvenire una contaminazione accidentale direttamente mediante materiale infetto o potenzialmente infetto (es. sangue, feci, urine, ed altri agenti biologici) o indirettamente entrando in contatto con materiali, attrezzature, apparecchiature, strumentario, dispositivi medici, piani di lavoro, ecc.

Uno specifico rischio da contatto risulta presente nei seguenti settori: Malattie infettive, DEA, Blocco Operatorio, Centro trasfusionale, Laboratorio analisi, Anatomia patologica, Dialisi, Sala anatomica, Impianto di depurazione delle acque di scarico, Obitorio.

Una delle possibili fonti di agenti biologici a trasmissione ematica è rappresentato da eventuali contaminazioni di attrezzature o strumenti da parte di sangue o altri liquidi corporei potenzialmente infetti. In tutto il presidio ospedaliero esiste poi un rischio biologico generico da aerodispersione che assume caratteristiche specifiche nei reparti/servizi seguenti: Malattie infettive, Pneumologia, Pronto soccorso, Laboratorio analisi (settore microbiologia).

segnalatore di rischio biologico, potrà avvenire solo dietro esplicita autorizzazione di un dirigente o un preposto di reparto che garantisce l'assenza di rischi di esposizione e/o l'adozione delle necessarie misure di tutela.

In caso di ferita anche lieve con aghi o taglienti infetti o in caso di contaminazione attenersi alle seguenti disposizioni:

- recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale e segnalare l'accaduto;

- rispettare le regole interne che scattano in tale caso e sottoporsi alla conseguente sorveglianza sanitaria.

In caso di esposizione è necessario segnalare immediatamente l'evento al referente dell'Azienda Non mangiare, bere, fumare negli ambienti di lavoro.

Dovranno essere adottate tutte le misure di protezione (personali e comportamentali) per ridurre il rischio di contaminazione con sangue. Inoltre si dovranno osservare le misure indicate dal personale preposto alla sala operatoria per evitare di pregiudicare l'igiene e la sterilità degli ambienti operatori, in caso di necessità di accesso a tali zone.22

Fattore di rischio: Agenti chimici

Analisi del rischio

All'interno dell' A.S.L. BI vengono utilizzate sostanze chimiche pertinenti alle operazioni da effettuare: si tratta in alcuni casi di prodotti infiammabili (disinfettanti), irritanti, corrosivi, nocivi e tossici. Essendo tali prodotti depositati in armadi, ed in genere utilizzati esclusivamente per la medicazione del paziente o per la pulizia dei locali, il rischio da esposizione per le persone esterne è assai remoto tranne in caso di incidente.

In caso di esposizione seguire le istruzioni dettate dalla scheda di sicurezza del prodotto.

Nell'ambito del nuovo ospedale di Biella, le zone a rischio chimico maggiore a causa della presenza e della manipolazione quotidiana di sostanze chimiche pericolose (caustiche, irritanti, nocive, tossiche ed infiammabili) sono:

- laboratorio analisi
- anatomia patologica
- centro trasfusionale
- medicina nucleare
- dialisi
- settori endoscopici (ambulatori di gastroenterologia, otorinolaringoiatria, broncoscopia, uroendoscopia, cardiologia)
- farmacia,
- officine (vernici, malte, colle, solventi).

Si segnala inoltre che all'interno dell'ospedale vengono utilizzati in vari reparti gas medicali (ossigeno, aria medica, anidride carbonica) distribuiti tramite impianti centralizzati e tramite bombole in

Misure di prevenzione e protezione

Tutti i prodotti chimici devono essere utilizzati adottando tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente.

Utilizzare i prodotti chimici esclusivamente areando i locali durante e dopo l'uso.

Prevedere e predisporre la lavorazione nell'orario in cui l'attività si ferma e la presenza di persone è nulla.

E' necessario prestare la massima attenzione a non interferire con l'attività circostante che può determinare rischi in tal senso. Prima di intraprendere azioni che possono portare ad interferenze, riferirsi per informazioni al personale di reparto.

pressione.

Nel cortile esterno del nuovo ospedale sono ubicati e segnalati da apposita cartellonistica:

- il deposito di gas medicinali posto interamente all'esterno, sulla zona retrostante l'isola tecnica (confine Est del complesso ospedaliero)
- Il deposito di sostanze infiammabili è ubicato nel piano seminterrato del corpo satellite soprannominato day-hospital est

In determinate zone all'interno del presidio ospedaliero, vengono utilizzati farmaci antitumorali. I farmaci antitumorali vengono preparati in un apposito locale ubicato presso la Farmacia Ospedaliera e la cui somministrazione avviene presso i seguenti reparti (in ordine di intensità di utilizzo):

- Day Hospital Oncologia
- Medicina interna
- Pneumologia
- Urologia
- Malattie Infettive
- Pediatria
- Nefrologia
- Geriatria
- Camere Paganti.

Una esposizione ai farmaci antitumorali per il personale non addetto alla preparazione o somministrazione potrebbe verificarsi in caso di:

- Spandimento accidentale
- Manutenzione alle cappe di aspirazione sotto cui ha luogo la preparazione
- Manutenzione o pulizia nei locali di preparazione e somministrazione; in particolare nella pulizia dei servizi igienici frequentati dai pazienti trattati sono necessarie idonee protezioni personali.

Il rischio indotto dall'appaltatore è invece legato ai prodotti chimici utilizzati per l'esecuzione dei lavori. Ogni situazione che può dare luogo ad un potenziale rischio di interferenza deve essere preventivamente segnalata al personale incaricato di seguire i lavori ai fini di una immediata valutazione.

E' inoltre da considerarsi l'eventuale rischio insorgente dall'interferenza con le lavorazioni effettuate da altre ditte appaltatrici.

Fattore di rischio: Apparecchi di sollevamento

Analisi del rischio

Può essere necessario l'utilizzo di apparecchi di sollevamento per ausiliare le operazioni di movimentazione di talune apparecchiature. Esiste inoltre la possibilità di utilizzo di ascensori o montacarichi all'interno della nuova struttura ospedaliera

E' necessario pertanto richiamare i principi per un corretto utilizzo degli stessi con particolare riferimento alle portate di massimo carico prescritte e indicate in ogni impianto elevatore.

Misure di prevenzione e protezione

Durante l'uso degli impianti di sollevamento dell'ASL (es. ascensori, montacarichi, ecc.) ai fini del trasporto di materiali o apparecchiature, prestare attenzione a non superare mai la portata massima dei singoli apparecchi indicata dall'apposita targa all'interno della cabina.

Nelle fasi di ingresso ed uscita dalle cabine degli impianti di sollevamento prestare la massima attenzione:

- ad eventuali dislivelli ("scalini") che possono accidentalmente formarsi tra il piano della cabina ed il piano di sbarco;
- a non urtare con le attrezzature mobili (letti, barelle) la porta, la cabina ed altre parti degli impianti di sollevamento per evitare incidenti e/o danni all'impianto e

alle attrezzature.

Nel caso in cui un operatore dovesse restare bloccato all'interno della cabina di un impianto di sollevamento, è necessario che egli chiami i soccorsi attraverso l'apposito pulsante ed attenda con calma l'intervento.

Durante il trasporto di materiale all'interno dei montacarichi, è assolutamente vietata la presenza di personale non addetto ai lavori. Utilizzare solo gli ascensori indicati dal servizio responsabile dell'esecuzione dell'appalto.

Nel caso di utilizzo di apparecchi di sollevamento provvisori di proprietà della Ditta appaltatrice che esegue i lavori, la zona sottostante deve essere segnalata e delimitata fisicamente al fine di evitare il passaggio di persone in zona con carichi sospesi.

In ogni caso le operazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente. L'uso di tali apparecchiature presuppone la totale responsabilità della Ditta che lo utilizza, sia durante la guida di tali attrezzature che deve essere eseguita in maniera corretta. La ditta è responsabile della corretta conduzione di tali attrezzature e dell'avvenuta formazione del conducente.

Fattore di rischio: Attrezzature in pressione

Analisi del rischio

Si segnala che sono dislocate presso i vari reparti/servizi del presidio ospedaliero bombole in pressione contenenti gas (ossigeno, azoto, elio, ecc...); tali bombole sono ancorate su carrelli o fissate al muro e segnalate da apposita cartellonistica.

Misure di prevenzione e protezione

Prestare la massima attenzione durante i passaggi con carrelli all'interno dei reparti o nelle zone in cui sono depositate le bombole onde evitare urti e cadute (soprattutto le bombole di dimensioni maggiori ancorate sui carrelli) al fine di prevenire rischi di schiacciamenti e traumi sia per il personale della ditta sia per dipendenti e utenti ASL che si trovano nella stessa zona. Tale accorgimento è indispensabile per prevenire anche conseguenti rischi di esplosioni e incendi.

Fattore di rischio: Incendio

Analisi del rischio

L'incendio in strutture sanitarie è un evento particolarmente catastrofico ed il rischio è in parte dovuto alla presenza di persone estranee all'organizzazione che non conoscono a fondo gli stabili.

Gli interventi tecnici di qualsiasi genere sono una potenziale sorgente di innesco a causa di talune lavorazioni .

Misure di prevenzione e protezione

La prevenzione rappresenta l'arma più efficace per controllare il rischio incendio. A tale scopo si elencano alcune elementari prescrizioni:

- Osservare scrupolosamente i divieti di fumare ed usare fiamme libere presenti in Azienda.
- Se fosse necessario procedere all'utilizzo di saldatrici elettriche o a fiamma adottare le necessarie precauzioni ed a lavoro ultimato accertarsi che non vi siano principi di incendio ed effettuare successivi controlli periodici.
- Non utilizzare prodotti infiammabili.
- Non rimuovere o danneggiare i mezzi di estinzione incendi (estintori, idranti).
- Predisporre idonei mezzi di estinzione incendi in prossimità di luoghi con attività a rischio di incendio (es. saldature)
- Effettuare la pulizia giornaliera del posto di lavoro. La mancanza di ordine e di pulizia dei locali favorisce il propagarsi dell'incendio.
- Evitare accumulo di materiale combustibile in prossimità

delle macchine.

- Evitare accumulo di materiale combustibile in aree non frequentate (cantine, solai).

Come è noto, molti incendi hanno origine dall'impianto elettrico. E' dunque necessario:

- Non danneggiare i cavi e le apparecchiature elettriche
- Prestare particolare attenzione nell'uso di attrezzature elettriche portatili :
non utilizzare attrezzature danneggiate.
- Comunicare tempestivamente irregolarità di funzionamento degli impianti elettrici.
- Non effettuare interventi di modifica degli impianti elettrici se non espressamente autorizzati e in possesso di abilitazione.
- Non ostruire le aperture di ventilazione delle apparecchiature elettriche.
- Non ostruire il passaggio lungo le vie di esodo o ostacolare l'apertura o la chiusura delle porte antincendio.

E' stata consegnata ampia documentazione informativa sul piano di emergenza e sulle istruzioni comportamentali in caso di evacuazione che dovrà essere preso in visione dal singolo lavoratore di questa Ditta che opererà all'interno dell'A.S.L. BI.

Sono presenti le planimetrie dei vari reparti riportanti le indicazioni sulle vie di esodo e uscite di sicurezza. Sono disponibili all'interno della struttura estintori portatili o carrellati.

Fattore di rischio: Interfacciamento con impianti tecnologici

Analisi del rischio

E' previsto l'uso degli impianti elettrici aziendali per il funzionamento di attrezzature elettriche da usare per l'esecuzione degli interventi manutentivi e per l'alimentazione primaria delle apparecchiature fornite. Un potenziale rischio può anche derivare da uno scorretto interfacciamento con l'impianto esistente (amperaggio della presa, cavo ed accessori di collegamento, ecc.).

Misure di prevenzione e protezione

Il personale ASL BI incaricato di seguire l'appalto di fornitura indicherà alla Ditta appaltatrice i punti dell'alimentazione ove è possibile allacciarsi. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale tecnico dell'ASL BI incaricato di seguire i lavori, che indicherà le modalità e i punti di alimentazione elettrica utilizzabili e disponibili in base alla potenza elettrica richiesta.

Fattore di rischio: Investimento da parte di attrezzature in movimento

Analisi del rischio

All'interno del Nuovo Presidio Ospedaliero la movimentazione di materiale avviene tramite attrezzature su ruote (transpallet, carrelli vari, letti, barelle, ecc...); il transito soprattutto sulle parti comuni potrebbe esporre i lavoratori dell'appaltatore al rischio di investimento; il rischio è ipotizzabile nel caso in cui vi sia, nell'area di transito dell'operatore, la contestuale movimentazione di materiali su mezzi o altre attrezzature.

Il trasporto da parte dell'appaltatore di materiali all'interno del presidio, viceversa, è una fonte di rischio per il personale ASL BI e l'utenza della struttura.

Anche le aree esterne sono zone di passaggio di numerose autovetture e automezzi.

Misure di prevenzione e protezione

Nelle zone esterne dove è previsto il passaggio di carrelli, di mezzi motorizzati, di autoveicoli si raccomanda di prestare tutta la necessaria attenzione.

All'interno dell'ospedale la conduzione manuale di carrelli per il trasporto di materiale vario dovrà avvenire con la massima cautela al fine di evitare investimenti di dipendenti, pazienti o visitatori.

Prestare la massima attenzione in concomitanza del passaggio di persone e al trasporto di materiali su particolari superfici di scorrimento che potrebbero essere bagnate, non uniformi o non raccordate alla perfezione.

Attenersi alla segnaletica di sicurezza, ove prevista (portata di carico, altezza, larghezza, ecc...).

Attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale, caricare e scaricare materiali e merci nelle zone appositamente

individuate.

Fattore di rischio: Radiazioni ionizzanti*Analisi del rischio*

Sono in uso apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni ionizzanti nei seguenti reparti/servizi del presidio ospedaliero:

- Radiologia diagnostica
- Urologia
- DEA
- Medicina nucleare
- T.A.C.
- Radioterapia con acceleratore lineare
- Cardiologia (Sale emodinamica, elettrofisiologia)
- Ambulatorio Odontoiatria
- Gastroenterologia

Sono inoltre in uso apparecchiature portatili utilizzabili esclusivamente da personale addetto.

Le aree a rischio di potenziale esposizione, denominate zone controllate e sorvegliate, sono indicate da apposita cartellonistica che riporta il simbolo del rischio radiologico.

Misure di prevenzione e protezione

In linea generale, E' FATTO DIVIETO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO DI ACCEDERE ALLE ZONE CLASSIFICATE A RISCHIO identificate da apposita cartellonistica di avvertimento.

Se, per l'espletamento del servizio, al personale della ditta appaltatrice è richiesto l'accesso in locali classificati ai fini del rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti come zone sorvegliate o controllate, ciò potrà avvenire solo dietro esplicita autorizzazione di un dirigente o un preposto di reparto che garantisce l'assenza di rischi di esposizione.

Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta al dirigente responsabile della struttura aziendale interessata ed all'Esperto Qualificato presso il Servizio di Fisica Sanitaria.

Fattore di rischio: Radiazioni non ionizzanti e campi elettromagnetici*Analisi del rischio*

Sono in uso apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni non ionizzanti e/o campi elettromagnetici di varia natura in vari reparti/servizi aziendali, es:

- Servizio di rieducazione funzionale (marconiterapia, radarterapia, laser)
- Servizio di rieducazione funzionale di Cossato (magnetoterapia a bassa frequenza, radarterapia)
- Reparto di oculistica, c/o ospedale (laser)
- Blocco Operatorio, c/o ospedale (laser, elettrobisturi)
- Servizio di Risonanza Magnetica Nucleare (RMN), c/o ospedale.

I valori di intensità di campo magnetico misurati nel servizio di RMN sono disponibili presso l'Esperto Responsabile della Sicurezza (c/o Fisica Sanitaria) o presso il SPP.

Misure di prevenzione e protezione

In linea generale, E' FATTO DIVIETO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO DI ACCEDERE ALLE ZONE CLASSIFICATE A RISCHIO identificate da apposita cartellonistica di avvertimento.

L'accesso alle aree dove sono in uso apparecchiature che emettono radiazioni non ionizzanti è soggetta ad autorizzazione da parte del dirigente o del preposto dell'area.

Il personale che dovrà accedere al servizio di RMN dovrà essere informato e formato sui rischi relativi e dovrà conseguire una specifica idoneità da parte del proprio medico competente. In ogni caso, l'accesso al servizio di RMN è possibile solo dietro autorizzazione da parte del responsabile del servizio e dopo aver depositato, nell'apposito armadio all'ingresso, tutti gli oggetti metallici (soprattutto quelli ferromagnetici) non necessari all'attività (ad es. orologi) nonché carte di credito, tessere magnetiche ecc. E' inoltre necessario attenersi rigorosamente alle istruzioni impartite da parte dei dirigenti e preposti del servizio.

Fattore di rischio: Scivolamento e caduta*Analisi del rischio*

Si tenga presente che anche in zone non specifiche, il rischio di caduta è sempre presente a causa dei periodici lavaggi a fondo dei pavimenti da parte della Ditta incaricata per le pulizie ed in particolar modo in caso di superfici di calpestio rese sdruciolevoli da agenti atmosferici.

Misure di prevenzione e protezione

Attenersi alla segnaletica di sicurezza adottata per la segnalazione di pavimenti bagnati. Adottare le usuali misure di prevenzione contro il rischio di caduta e scivolamento (ad es. calzature adatte).

Inoltre un generico rischio di caduta è dovuto alla presenza di scale

4.3 Individuazione delle misure di verifica e controllo

E' previsto che l'incaricato ASL BI di seguire i lavori provvederà ad effettuare controlli durante l'asecuzione degli stessi, al fine di verificare il rispetto di quanto concordato da entrambe le parti.

Tra gli elementi oggetto dell'azione di controllo si richiama in particolare la pronta individuazione di lavorazioni non previste al momento della stesura di questo documento e che possono introdurre ulteriori rischi di interferenza; in tali situazioni, prima di dar corso all'intervento, si dovrà procedere a integrare il presente documento.

Qualora non venissero rispettate le indicazioni e le misure di tutela individuate, si provvederà a formali contestazioni a norma di contratto.



AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
Regione Piemonte
Via dei Ponderanesi, 2 - 13875 PONDERANO (BI)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LAVORAZIONI IN APPALTO - INTEGRAZIONE -

(D. Lgs. 81/2008 art. 26, comma 3)

Biella, 22/08/2019

Codice documento: 745

Denominazione appalto: **Acquisizione di strumentario di endourologia flessibile di sala**

Motivo dell'integrazione:

Procedura negoziata per l'implementazione ai sensi dell'art. 63 comma 2. lett.b, punto 2 del D.Lgs 50/2016, di n° 3 videolaparoscopi per l'effettuazione di procedure chirurgiche ginecologiche in modalità miniinvasiva paparoscopica di produzione OLYMPUS e connessa assistenza, occorrente alla S.C. Ostetricia Ginecologia

Contenuto dell'integrazione:

Al fine di supportare l'esigenza motivata dall'aumentata attività chirurgica laparoscopica, è necessario implementare l'attuale dotazione di videolaparoscopi presenti nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. Detta esigenza è giustificata dal fatto che la tecnologia del videolaparoscopio che si connette direttamente e per via elettronica al sistema di visualizzazione dell'immagine non permette l'acquisto di altri sistemi.

La valutazione del rischio di interferenza pertanto non subisce variazioni in seguito a questo appalto in quanto la tipologia dei rischi di interferenza sono immutati rispetto alla valutazione complessiva riportata nel documento DUVRI n° 745 redatto il 18/05/2017.

Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, relativi alla tutela del trattamento dei dati personali, per operatori economici che partecipano a procedure di affidamento di servizi, forniture, lavori e opere.

La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – *General Data Protection Regulation*, è destinata agli operatori economici (persone fisiche o soggetti che operano in nome e per conto di persone giuridiche) che partecipano alle procedure per l'affidamento di servizi, forniture, lavori e opere dell'*Azienda Sanitaria Locale di Biella* (in seguito "*ASL di Biella*").

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è l'*ASL di Biella*, con sede in *Via dei Ponderanesi, 2 – 13875, Ponderano*, tel.: *015-15151*, fax: *015-15153545*, PEC: *ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it*, sito internet: *www.aslbi.piemonte.it*, P.I./Cod. Fisc.: *01810260024*.

2. Responsabile della protezione dati (RPD o DPO)

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) designato dal Titolare del trattamento è *INNOVA s.r.l.*, contattabile all'indirizzo e-mail: *dpo@innova-srl.it*.

3. Tipologia dei dati raccolti

Nell'ambito della procedura di gara per la conclusione di contratti di fornitura di lavori, beni e servizi, l'*ASL di Biella* tratta i dati personali presenti nella domanda di partecipazione o contenuti nei documenti acquisiti da altre pubbliche amministrazioni in ottemperanza agli adempimenti di Legge e, in particolare:

- **I dati personali comuni** (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità, dati di contatto, informazioni inerenti il nucleo familiare) e **giudiziari** (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale) **del Titolare dell'impresa partecipante o dell/i soggetto/i munito/i dei poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;**
- ove previsto dalla Legge, **i dati personali comuni** (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità) e **giudiziari dei soci e del direttore tecnico dell'impresa partecipante** (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale);
- **i dati personali comuni** (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità) e **giudiziari dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando** (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale).

4. Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla gestione della procedura (ivi compresa la pubblicazione della graduatoria e dei verbali di gara) e, pertanto, a:

- valutare i requisiti di ammissibilità alla procedura con riferimento alla situazione giuridica, alla capacità economica, finanziaria e tecnica dell'impresa e agli ulteriori adempimenti richiesti dalla normativa applicabile in materia di settore;
- verificare l'assenza di cause ostative alla partecipazione;
- consentire all'impresa di prendere parte alle varie fasi dell'iter di selezione.

5. Base giuridica del trattamento

Le basi giuridiche che giustificano il trattamento sono:

- **art. 6, par. 1, lett. c) GDPR**, adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento;
- **art. 6, par. 1 lett. e) GDPR**, esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;
- **art. 9, par. 1, lett. g) GDPR**, sussistenza di motivi di interesse pubblico rilevante [...];

6. Modalità di trattamento

I dati personali sono trattati per le finalità esposte, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione ed esattezza dei dati di cui all'art 5 del GDPR in forma cartacea ed automatizzata. La disponibilità, la gestione, l'accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall'adozione di misure tecniche ed organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.

7. Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 risulta necessario. La mancata comunicazione degli stessi pregiudica, pertanto, la partecipazione dell'operatore economico alla procedura di selezione e l'ammissione dello stesso alle successive fasi.

8. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali sono utilizzati e comunicati in modo adeguato e corretto a soggetti destinatari interni e/o esterni all'organizzazione del Titolare. A tal fine, nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità previste, il Titolare potrebbe comunicare i dati personali a:

- personale debitamente istruito ed autorizzato dal Titolare che agisce sotto l'autorità del medesimo e nel rispetto del segreto d'ufficio;
- persone fisiche e/o giuridiche, quali Responsabili al trattamento di dati personali ex artt. 28 e 29 GDPR che trattano dati per conto del Titolare, in rapporto contrattuale o convenzionale con il medesimo idoneamente designati e selezionati, altresì, per le garanzie prestate in materia di protezione dei dati personali, ciascuno nei limiti della propria professione e delle funzioni assegnate;

- organismi di controllo, organi della pubblica amministrazione ed enti o autorità che agiscono nella loro qualità di Titolari autonomi del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali in forza di disposizioni di Legge o di ordini delle autorità (componenti della commissione esaminatrice);
- altre autorità pubbliche nel rispetto del Diritto dell'Unione e/o dello Stato membro;
- autorità di pubblica sicurezza e autorità giudiziaria, nei limiti necessari per svolgere il loro compito istituzionale e/o di interesse pubblico (le suddette autorità nell'ambito di specifica indagine, conformemente al diritto dell'Unione o degli stati membri non sono considerate destinatarie).

I dati personali non sono soggetti a diffusione (intendendosi come tale il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), fatta salva la pubblicazione on-line nella sezione "Amministrazione Trasparente", prevista dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa.

9. Trasferimento dei dati personali

I dati personali non sono trasferiti in paesi extra-UE. Tuttavia, in caso di un eventuale futuro trasferimento, il trattamento avverrà nel rispetto della normativa, ovvero, secondo una delle modalità consentite dalla Legge vigente, quali:

- trasferimento verso Paesi che offrono garanzie di protezione adeguate;
- adozione di Clausole contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea;
- adozione di Norme vincolanti d'impresa autorizzate dall'Autorità Garante;
- selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA).

10. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità perseguite o per qualsiasi altra legittima finalità collegata, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5 del GDPR, comma 1, lett. e), nonché degli obblighi di Legge cui è tenuto il Titolare.

11. Diritti dell'interessato

I partecipanti alla procedura di gara hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti:

- l'accesso ai dati personali **ex art. 15 GDPR, diritto di accesso**;
- la rettifica dei dati personali inesatti o l'integrazione di quelli incompleti **ex art. 16 GDPR, diritto di rettifica**;
- la cancellazione dei dati personali **ex art. 17 GDPR, diritto alla cancellazione o diritto all'oblio**;
- la limitazione del trattamento dei dati **ex art. 18 GDPR, diritto di limitazione di trattamento**;
- la comunicazione dei dati personali in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico **ex art. 20 GDPR, diritto alla portabilità dei dati**;
- la possibilità di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali **ex art. 21 GDPR, diritto di opposizione**.

Per l'esercizio dei diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità:

- raccomandata A/R all'indirizzo: **Via dei Ponderanesi, 2 – 13875, Ponderano**;
- PEC: **ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it**.

In particolare, i diritti sono esercitabili specificando l'oggetto della richiesta, il diritto che si intende esercitare ed allegando la fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.

12. Proposizione di reclamo e segnalazione al Garante

L'interessato, ricorrendone i presupposti ha, altresì, il diritto di:

- proporre **reclamo** all'Autorità di controllo dello stato di residenza (*ex art. 77 Reg. n. 679/2016*), secondo le procedure previste dall'art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018;
- rivolgere una **segnalazione** all'Autorità di controllo *ex art. 144 D.lgs. n. 101/2018*.

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 7DFA9D0DF6CF45A68777E3EA71D2DCFC57E591DDDC564AECDD1CBDD77D900F2

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Data Determina 22/08/2019
Numero Determina 894

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL IDENTIFICATIVO D3Q0R-3510

PASSWORD 5rEsz

DATA SCADENZA Senza scadenza